



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022

*n. della registrazione di protocollo
riportato nei metadati del sistema
di protocollo informatico Titulus

**Oggetto: Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e
la copertura di posti di Professore Straordinario**

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Area Finanza, Personale e Affari generali

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, in particolare l'art. 1, comma 12;

Visto lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, emanato con D.R. n° 9 del 25 gennaio 2018;

Vista la delibera del 26 gennaio 2022 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;

Vista la delibera del 31 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al Regolamento in oggetto;

Attestata la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di Professore Straordinario della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005)*

Firmato digitalmente da

Riccardo Pietrabissa

C = IT



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA
COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO
ex art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230**

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti e le procedure per l'istituzione di posti convenzionati di professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230¹.

Articolo 2 – Istituzione di posti di professore straordinario

1. La Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (di seguito "Scuola IUSS") può stipulare apposite convenzioni con imprese o fondazioni e con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca, che prevedano anche l'istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato con oneri finanziari interamente a carico dei soggetti esterni.

2. La convenzione definisce:

- a. il programma di ricerca;
- b. le relative risorse;
- c. la durata;
- d. la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma;
- e. il numero di professori straordinari previsti per la realizzazione del programma di ricerca.

3. La Classe interessata alla ricerca formula, con propria delibera, la proposta di istituzione dei posti di cui al presente regolamento, nei settori concorsuali individuati sulla base del programma di ricerca indicato nella proposta di convenzione.

4. La proposta di convenzione e la delibera del Consiglio di Classe sono sottoposte all'approvazione del Senato accademico.

5. Il Rettore stipula la convenzione successivamente all'approvazione da parte del Senato accademico.

Articolo 3 – Requisiti per l'incarico di professore straordinario

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avviene tramite conferimento di apposito incarico a soggetti in possesso di uno o più fra i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b):

- a. abbiano conseguito l'idoneità o l'abilitazione per la fascia dei professori ordinari in settori scientifici disciplinari coerenti con il progetto di ricerca;
- b. siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

¹ Legge 4 novembre 2005, n. 230 - "Nuove disposizioni concernenti i professori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" - Art. 1, comma 12: "Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma"

2. Per l'individuazione dei soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale è richiesto il possesso congiunto dei sotto indicati requisiti:

- a) laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post lauream;
- b) svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca.

1. I titolari degli incarichi non possono essere dipendenti della Scuola IUSS né di altra Università italiana.

2. Gli incarichi possono essere attribuiti con le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto;
- b. procedura di selezione.

Conferimento diretto

Articolo 4 – Modalità di individuazione del soggetto e di presentazione della proposta di istituzione del posto di professore straordinario

1. Al fine di favorire proficui scambi tra la Scuola IUSS ed il mondo produttivo, le imprese o fondazioni e altri enti pubblici o privati propongono la convenzione secondo l'iter indicato nel precedente art. 2, commi 3, 4 e 5, e di norma indicano i soggetti cui conferire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato individuandoli tra:

- soggetti appartenenti agli enti medesimi che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione;
- soggetti non dipendenti degli enti medesimi purché in possesso della predetta elevata qualificazione, quale definita all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento;
- soggetti che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca.

2. Non possono essere indicati come destinatari dell'incarico soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Classe interessata alla convenzione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente degli organi di governo della Scuola.

Articolo 5 – Prima valutazione della proposta

1. Il Consiglio di Classe interessato, valutata la proposta di convenzione, formula la proposta di istituzione dei posti di professore straordinario a tempo determinato nei settori scientifico-disciplinari individuati sulla base del programma di ricerca indicato nella proposta di convenzione stessa.

2. La proposta di convenzione con gli enti esterni, la delibera di istituzione del posto a tempo determinato e l'accettazione della candidatura da parte dei soggetti individuati dagli enti stessi ai sensi dell'art. 4 sono trasmesse all'Amministrazione corredate dalla seguente documentazione:

- a. il programma di ricerca;
- b. modalità di svolgimento del programma di ricerca.
- c. curriculum professionale del soggetto individuato;
- d. titoli scientifici;

- e. eventuali pubblicazioni o lavori divulgati all'interno dell'Ente;
- f. qualsiasi ulteriore titolo ritenuto utile ai fini della valutazione;
- g. il regime di impegno a tempo pieno o definito.

Articolo 6 – Valutazione finale

1. La valutazione della documentazione di cui al precedente Art. 5, comma 2, e la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 10 sono effettuate da una Commissione composta da tre professori universitari di prima fascia, anche di altra Università, nominata dal Rettore, su proposta dal Senato accademico con esclusione dei professori che afferiscono alla Classe interessata.
2. La Commissione valuta i titoli dei candidati nel quadro della ricerca proposta, evidenziando la sussistenza dell'elevata qualificazione scientifica e/o professionale in apposita relazione da sottoporre al Senato Accademico per l'approvazione.
3. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di due mesi decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e i relativi atti sono approvati con Decreto del Rettore.

Conferimento tramite procedura

Articolo 7 – Procedura di selezione

1. Il Consiglio di Classe interessato, valutata la proposta di convenzione formula la proposta di attivazione della procedura di selezione per la copertura dei posti di professore straordinario a tempo determinato nei settori scientifico-disciplinari individuati sulla base del programma di ricerca indicato nella convenzione approvata.
2. Il Rettore, previa approvazione della proposta da parte del Senato accademico, emana bando di indizione della procedura di selezione che viene pubblicato sul sito della Scuola IUSS.
3. Nel bando saranno indicati:
 - il numero dei posti da coprire;
 - il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
 - il programma di ricerca;
 - la Classe di afferenza;
 - il regime di impegno a tempo pieno o definito;
 - il trattamento economico e previdenziale;
 - i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
 - nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera dovrà fare espresso riferimento alle competenze cliniche richieste e alla struttura dove l'attività verrà svolta.
 - le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Articolo 8 - Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione

1. Il Rettore della Scuola, su proposta del Senato accademico, nomina per ciascuna procedura selettiva una Commissione di valutazione.

2. La Commissione di valutazione è composta da tre componenti, tre professori di prima fascia, di cui non più di uno appartenente alla Classe interessata e almeno uno appartenente ad altro Ateneo anche straniero, del settore concorsuale oggetto del progetto di ricerca.
3. Nella formazione della composizione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un componente con funzioni anche di segretario.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. La Commissione individua il soggetto a cui dovrà essere conferito l'incarico, a seguito di valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche.
7. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
8. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 2 mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
9. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
10. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore.

Articolo 9 - Stipula della convenzione e conferimento dell'incarico

1. Il Rettore, acquisita la delibera di approvazione del Senato accademico, provvede alla stipula della convenzione ed al conferimento, con proprio decreto, dell'incarico di professore straordinario.

Articolo 10 - Durata dell'incarico di professore straordinario

1. L'incarico di professore straordinario conferito ai sensi del presente Regolamento ha una durata massima di tre anni e può essere rinnovato previa stipula di una nuova convenzione.
2. L'istituzione temporanea del posto di professore straordinario non potrà, in ogni caso, superare un periodo massimo di sei anni.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Articolo 11 - Trattamento giuridico ed economico dei professori straordinari a tempo determinato

1. Ai titolari degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo alla classe iniziale stipendiale con regime di impegno a tempo

pieno ovvero a tempo definito.

2. Il trattamento economico di cui al precedente comma 1 è irrinunciabile e qualsiasi patto che implichi una sua riduzione, anche se consensuale, è da ritenersi nullo ai sensi dell'art. 2103 c.c.; il titolare dell'incarico può invece godere di eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con il soggetto proponente.

3. Qualora il titolare dell'incarico sia dipendente di uno dei soggetti proponenti, quest'ultimo provvede direttamente alla corresponsione del trattamento economico dovuto, se non diversamente stabilito nella convenzione.

4. Qualora il titolare dell'incarico non sia dipendente di uno dei soggetti proponenti, il medesimo provvede alla stipula di un contratto di diritto privato finalizzato alla realizzazione del programma di ricerca oggetto della convenzione con il soggetto indicato dalla stessa o con la Scuola IUSS; in quest'ultimo caso devono essere fornite dai soggetti proponenti idonee garanzie².

5. Il contratto di diritto privato di cui al precedente comma deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;
- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- la struttura di afferenza;
- il settore concorsuale di riferimento;
- il regime di impegno orario.

6. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa è espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra il soggetto convenzionato e la Scuola.

7. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento non possessori dell'idoneità o dell'abilitazione nazionale, non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni per il reclutamento di docenti universitari a tempo determinato o indeterminato, né farne parte; essi sono altresì esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto della Scuola IUSS.

8. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento possessori dell'idoneità o dell'abilitazione nazionale sono esclusi dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto della Scuola quando per esse sia stata fissata una durata superiore a quella dell'incarico.

² I termini perché la garanzia possa essere ritenuta idonea sono i seguenti:

- Il soggetto finanziatore, se ente privato, dovrà procurare idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte di primario istituto a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, di importo corrispondente all'intero finanziamento, con la clausola "a prima richiesta". L'importo della garanzia verrà ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato.

- La garanzia dovrà espressamente contenere l'impegno del garante, senza eccezione alcuna, a versare alla Scuola gli importi dovuti alle scadenze prestabilite in caso di inadempimento del soggetto finanziatore.

- Qualora il finanziamento provenga congiuntamente da più soggetti esterni, questi saranno solidamente obbligati per l'intero ammontare da loro finanziato; il relativo atto dovrà contenere esplicita dichiarazione che la garanzia è fornita in solido da ciascuno dei soggetti nominativamente indicati.

- Il soggetto finanziatore, se ente pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell'organo competente ovvero eventuale altra determinazione relativa all'impegno di spesa).

Articolo 12 – Attribuzione compiti didattici

1. Il Consiglio di Classe a cui afferisce il posto di professore straordinario a tempo determinato istituito provvederà alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi ed il periodo di svolgimento delle stesse tenuto conto dell'opzione resa per il regime di impegno a tempo pieno o definito.

Articolo 13 – Valutazione delle attività svolte

1. Al termine dell'incarico la Classe interessata procede alla valutazione delle attività didattiche, di formazione e di ricerca svolte dai professori straordinari a tempo determinato.

2. Sono oggetto di valutazione:

- a. la redazione di lavori scientifici;
- b. il trasferimento tecnologico;
- c. la brevettazione;
- d. la didattica;
- e. le attività di supporto agli studenti impegnati nelle tesi.

3. Analogo documento valutativo sugli esiti dell'incarico è elaborato anche dal soggetto finanziatore esterno.

4. Tali valutazioni possono essere finalizzate all'erogazione delle integrazioni economiche di cui al precedente Art. 11, 2° comma e/o ad un'eventuale proroga dell'incarico.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il titolare dell'incarico a tempo determinato entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, sono riservati e la loro divulgazione è assolutamente vietata, tranne che in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte della Scuola IUSS.

Articolo 15 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

3. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto della Scuola, la convenzione di cui agli artt. 6 e 7 sono approvate dal Senato accademico, sentiti i Consigli di Classe e il Consiglio di amministrazione per i propri ambiti di competenza.